



F.I.S.M. Veneto

Via Visinoni, 4/c 30174 Venezia
tel 041 5461263
e-mail segreteria@fismveneto.com

Venezia, 27 novembre 2019

Protocollo n. **21S2019**

Ai Presidenti Provinciali FISM Veneto
Alle Segreterie Provinciali FISM Veneto

OGGETTO: Iscrizioni 2020-2021-Scuola dell'infanzia

Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione – ha emanato, in data 13 novembre 2019, la C.M. prot. 22994 (vd.all1 e all2), relativa alle iscrizioni degli alunni alla scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2020-2021.

Fermo restando che è opportuno leggere attentamente la Circolare ministeriale, in particolare si evidenziano i seguenti punti:

ISCRIZIONI

- *“L'iscrizione alle sezioni di scuola dell'infanzia, esclusa dal sistema "Iscrizioni on line", è effettuata con domanda da presentare all'istituzione scolastica prescelta, dal **7 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020.**”*
- *“La scuola dell'infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento (per l'anno scolastico 2020-2021 entro il 31 dicembre 2020). Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2021. **Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione alla scuola dell'infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2021.** Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2020, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola prescelta.”*
- *“Gli orari di funzionamento della scuola dell'infanzia, fissati dal d.P.R. n. 89 del 2009 (art. 2, comma 5), sono, di norma, pari a 40 ore settimanali; su richiesta delle famiglie l'orario può essere ridotto a 25 ore settimanali o elevato fino a 50 ore.”*
Le scuole paritarie possono comunque offrire un orario compreso tra le 25 e le 40 ore settimanali sulla base delle proprie esigenze organizzative.
- *“La scuola comunica per iscritto agli interessati, con ogni possibile urgenza, l'eventuale mancato accoglimento delle domande, debitamente motivato, al fine di consentire l'opzione verso altra scuola.”*

ADEMPIMENTI VACCINALI

- *“Relativamente agli adempimenti vaccinali si richiama l'attenzione ... sull'attuazione delle misure di semplificazione previste **dall'articolo 3 bis del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119...** che prevedono, tra l'altro, l'invio da parte dei dirigenti scolastici alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il **10 marzo 2020**, dell'elenco degli iscritti”* Si specifica che *“la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall'iscrizione alla scuola dell'infanzia, secondo quanto previsto **dall'articolo 3 bis, comma 5, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119**”* (vd.all3)

Vi ricordiamo che l'art. 3 bis dispone che:

1. "I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, sono tenuti a **trasmettere alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo, l'elenco degli iscritti**" secondo le modalità già poste in atto per l'anno scolastico 2019-2020.
2. "Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti provvedono a **restituire, entro il 10 giugno, gli elenchi** di cui al comma 1, completandoli con l'indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale competente".
3. "**Nei 10 giorni successivi all'acquisizione degli elenchi** di cui al comma 2, **i dirigenti** delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, **invitano i genitori** esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori indicati nei suddetti elenchi **a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente**".
4. "**Entro il 20 luglio i dirigenti scolastici** delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia **trasmettono la documentazione** di cui al comma 3 pervenuta, **ovvero ne comunicano l'eventuale mancato deposito, alla azienda sanitaria locale che provvede agli adempimenti di competenza**".
5. "Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la **decadenza dall'iscrizione**".

A fronte di tale procedura al momento della richiesta di iscrizione non deve essere chiesto ai genitori nessun documento e/o autocertificazione in merito agli adempimenti vaccinali.

PRIVACY

- "I principi applicabili al trattamento di dati personali sono quelli previsti dall'articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare, si sottolinea che **le ulteriori informazioni raccolte dalle scuole attraverso l'integrazione e l'adeguamento del modulo di iscrizione, devono essere strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattate anche collegate agli obiettivi nel Piano triennale dell'offerta formativa (cfr. art. 5, par. 1, lett. c) del Regolamento (UE) 2016/679.** (vd.allegato3) La valutazione della pertinenza e non eccedenza delle informazioni può essere condotta verificando se i dati raccolti siano effettivamente attinenti e correlati alla finalità dell'iscrizione scolastica e se tale finalità possa essere validamente raggiunta con l'esclusivo uso dei dati personali già raccolti dalla scuola....si rammenta che sono qualificati eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità delle iscrizioni i dati riferiti al titolo di studio e alla professione dei genitori...Pertanto, le richieste di informazioni finalizzate all'accoglimento delle domande di iscrizione, o per l'attribuzione di precedenza o punteggi nelle graduatorie/liste d'attesa, dovranno essere definite con delibera del Consiglio di istituto (per le scuole paritarie Comitato di Gestione o Consiglio di Amministrazione) che evidenzia in maniera puntuale i motivi che rendono indispensabile la raccolta di informazioni ulteriori."
- "Le scuole forniscono l'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, con particolare riferimento ai diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679"
- "Per le iscrizioni che non vengono effettuate on line ... l'informativa deve essere opportunamente allegata al modello di iscrizione cartacea."
- "Al termine della procedura di iscrizione le scuole possono conservare, con modalità che consentono l'identificazione degli interessati, i moduli di iscrizione relativi ad alunni/studenti che, pur avendo presentato la domanda, non si sono per qualsiasi ragione iscritti, solo per le finalità espressamente previste dalla normativa di settore e per un periodo di tempo non superiore a quello a tali fini strettamente necessario (cfr. art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679)." (vd.all4)

PTOF

- "Si richiama, inoltre, l'attenzione delle istituzioni scolastiche sulla fase di aggiornamento e successiva pubblicazione del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) 2019-2022 che, oltre ad essere un documento di progettualità scolastica, rappresenta uno strumento di comunicazione

tra la scuola e la famiglia, soprattutto nella fase delle iscrizioni. Per offrire alle scuole tempi più distesi si comunica che il termine utile per l'eventuale aggiornamento del PTOF 2019-2022 viene a coincidere con la data di apertura delle iscrizioni per l'anno scolastico 2020-2021(7 gennaio 2020)".

Si raccomanda quindi a tutte le scuole di procedere, qualora non avessero già provveduto, alla pubblicazione del PTOF 2019-2022 in Scuola in chiaro entro il 7 gennaio 2020.

Si allegano:

- all1-MIUR-22994-13-11-2018
- all2-Scheda-A-2020-2021
- all3-Decreto-Legge-7-giugno-2017-73-Legge-31-luglio-2017-119
- all4-Regolamento-UE-2016-679-Privacy-dati-personali

Il Presidente FISM Veneto
Stefano Cecchin